Veniamo alle **parti accidentali**. La definizione di *exceptio* non c’è. La si deduce dalla spiegazione.

Gai 4, 115. Sequitur, ut **de exceptionibus** dispiciamus. 116. Conparatae sunt autem exceptiones defendendorum eorum gratia, cum quibus agitur. Saepe enim accidit, ut quis iure civili teneatur, sed **iniquum[[1]](#footnote-1)** sit eum iudicio condemnari. Velut si stipulatus sim a te pecuniam tamquam credendi causa numeraturus nec numeraverim. Nam eam pecuniam a te peti posse certum est. Dare enim te oportet, cum ex stipulatu tenearis; sed quia **iniquum est** te eo nomine condemnari, placet per exceptionem doli mali te defendi debere. Item si pactus fuero tecum, ne id, quod mihi debeas, a te petam, nihilo minus id ipsum a te petere possum dari mihi oportere, quia obligatio pacto convento non tollitur; sed placet debere me petentem per exceptionem pacti conventi repelli.

115. Consegue che trattiamo delle eccezioni. 116. Sono predisposte dunque le eccezioni per difendere coloro contro cui si agisce. Sovente infatti accade che qualcuno sia obbligato per il diritto civile, ma è iniquo che egli sia condannato con una formula. Come per esempio se io mi fossi fatto promettere da te che ti avrei dato alquanto danaro a credito e non l’avessi dato. Infatti è sicuro che quel danaro possa da te essere preteso. Perché è obbligatorio che tu dia poiché sei vincolato dallo stipulato; ma poiché è iniquo che tu sia condannato a quel titolo, si fa che tu debba essere tutelato per mezzo dell’eccezione di dolo malvagio. E così se avevo pattuito con te per non chiederti ciò che tu mi dovresti, non di meno ciò io posso chiedere che questo obbligatoriamente mi sia dato da te, poiché l’obbligazione non è tolta via dal patto convenuto; ma si fa che io pretendente debba essere respinto per mezzo dell’eccezione del convenuto patto.

Gai 4, 118. Exceptiones autem alias in edicto praetor habet propositas, alias **causa cognita accommodat**. Quae omnes vel ex legibus, vel ex his quae legis vicem optinent, substantiam capiunt, vel ex iurisdictione praetoris proditae sunt[[2]](#footnote-2).

118. Le eccezioni poi alcune il pretore le ha proposte nell’editto, alcune le aggiusta una volta conosciuta la causa. Le quali tutte prendono forma o dalle leggi, o da ciò che ha valore di legge, o promanano dalla *iurisdictio* del *pretor*.

Funzionamento dell’*exceptio*:

Gai 4, 119. Omnes autem exceptiones in contrarium concipiuntur, quam adfirmat is, cum quo agitur. Nam si verbi gratia reus dolo malo aliquid actorem facere dicat, qui forte pecuniam petit, quam non numeravit, sic exceptio concipitur: si in ea re nihil dolo malo Auli Agerii factum sit neque fiat; item si dicat contra pactionem pecuniam peti, ita concipitur exceptio: si inter Aulum Agerium et Numerium Negidium non convenit, ne ea pecunia peteretur; et denique in ceteris causis similiter concipi solet, ideo scilicet, quia omnis exceptio obicitur quidem a reo, sed ita formulae inseritur, ut condicionalem faciat condemnationem, id est, ne aliter iudex eum, cum quo agitur, condemnet, quam si nihil in ea re, qua de agitur, dolo actoris factum sit; item ne aliter iudex eum condemnet, quam si nullum pactum conuentum de non petenda pecunia factum fuerit.

119. Tutte le eccezioni peraltro sono concepite al contrario di quanto afferma colui contro cui si agisce. Infatti se per esempio il convenuto dica che fa qualcosa con dolo malvagio l’attore che per caso chiede danaro che non ha pagato, l’eccezione è concepita così: se in quell’argomento niente con dolo malvagio di Aulo Agerio fu fatto né sia fatto; parimenti se dica essere richiesto danaro contro il pattuito, così è concepita l’eccezione: se fra Aulo Agerio e Numerio Negidio non si convenne perché quel danaro non fosse richiesto; e infine nelle altre cause similmente suole che siano concepite in modo tale perché, per esempio, ogni eccezione sia opposta proprio dal convenuto ma sia contessuta alla formula, così che renda condizionata la condanna, cioè perché il giudice non altrimenti condanni colui col quale si agisce, a meno che niente in quella causa di cui si tratta sia stato fatto con dolo dell’attore; parimenti perché il giudice non altrimenti condanni quello, a meno che non fosse stato fatto alcun patto convenuto circa il danaro da non chiedere.

Gaio 4, 120-122 spiega i due tipi di eccezioni: perentorie e dilatorie

Gai 4, 120. Dicuntur autem exceptiones aut peremptoriae aut dilatoriae. 121. **Peremptoriae** sunt, quae perpetuo valent nec evitari possunt, velut quod metus causa aut dolo malo aut quod contra legem senatusve consultum factum est aut quod res iudicata est vel in iudicium deducta est, item pacti conventi, quod factum est, ne omnino pecunia peteretur.

120. Le eccezioni poi si dicono o perentorie o dilatorie. 121. Perentorie sono quelle che valgono per sempre né possono essere evitate, come per esempio perché è stato fatto *metus causa* o *dolo malo*, o *contra legem* o *senatus consultum*, o perché c’è il giudicato o è argomento già dedotto in altra formula, e lo stesso del patto convenuto che fu fatto perché il danaro non fosse giammai chiesto.

122. **Dilatoriae** sunt exceptiones, quae ad tempus valent, veluti illius pacti conventi, quod factum est verbi gratia, ne intra quinquennium peteretur; finito enim eo tempore non habet locum exceptio. Cui similis **exceptio** est **litis dividuae** et **rei residuae**. Nam si quis partem rei petierit et intra eiusdem praeturam reliquam partem petat, hac exceptione summovetur, quae appellatur litis dividuae; item si is, qui cum eodem plures lites habebat, de quibusdam egerit, de quibusdam distulerit, ut ad alios iudices eant, si intra eiusdem praeturam de his, quas distulerit, agat, per hanc exceptionem, quae appellatur rei residuae, summovetur.

122. Dilatorie sono le eccezioni che valgono per un certo tempo, come quella del patto convenuto che fu fatto per esempio perché non si chiedesse nel quinquennio: finito infatti quel periodo, non ha più ragione l’eccezione. Alla quale è simile l’eccezione della lite divisa e della causa residua. Infatti se qualcuno abbia chiesto una parte dell’oggetto e dentro la stessa pretura chieda la parte restante, è respinto con questa eccezione che è chiamata *litis dividuae*; lo stesso se quello che ha una pluralità di liti con la stessa persona, ha agito solo per alcune, e per altre ha traccheggiato perché andassero ad altro giudice, se agisca entro la stessa pretura per quelle che ha dilazionato, per mezzo di questa eccezione, che è chiamata *rei residuae*, sarà respinto.

Replica dell’attore all’opposizione del convenuto; ed eventuale ulteriore obiezione del convenuto:

Gai 4, 126. Interdum evenit, ut exceptio, quae prima facie iusta videatur, **inique** noceat actori. Quod cum accidit, alia adiectione opus est adiuvandi actoris gratia, quae adiectio **replicatio** uocatur, quia per eam replicatur atque resolvitur uis exceptionis.

126. A volte accade che l’eccezione che a prima vista appaia giusta, nuoccia iniquamente all’attore. Quando questo accade, è opportuna un’altra aggiunta in aiuto dell’attore, la quale è chiamata replica poiché per mezzo suo è criticata e opposta la forza dell’eccezione.

Nam si verbi gratia pactus sum tecum, ne pecuniam, quam mihi debes, a te peterem, deinde postea in contrarium pacti sumus, id est ut petere mihi liceat, et, si agam tecum, excipias tu, ut ita demum mihi condemneris, si non convenerit, ne eam pecuniam peterem, nocet mihi exceptio pacti conventi; namque nihilo minus hoc verum manet, etiam si postea in contrarium pacti sumus; sed quia **iniquum** est me excludi exceptione, replicatio mihi datur ex posteriore pacto hoc modo: aut si postea convenit, ut mihi eam pecuniam petere liceret.

Infatti se per esempio io abbia pattuito con te di non richiederti il denaro che mi devi, e quindi poi abbiamo convenuto in contrario, cioè perché mi sia lecito chiedere, e, se agissi con te, tu eccepissi, perché tu fossi condannato verso di me, [come] se non si fosse convenuto che io non avrei chiesto quel danaro, mi nuoce l'eccezione di patto convenuto; e infatti non di meno questo [il primo patto] rimane vero, anche se dopo abbiamo pattuito in contrario; ma poiché è iniquo che io venga escluso con l'eccezione, mi è data una replica per il patto posteriore in questo modo: o se dopo si convenne che mi fosse lecito chiedere quel danaro.

Particolare è la replica concessa al banchiere:

126a. Item si argentarius pretium rei, quae in auctionem venerit, persequatur, obicitur ei exceptio, ut ita[[3]](#footnote-3) demum emptor damnetur, si ei res, quam emerit, tradita est, et est iusta exceptio. Sed si in auctione praedictum est, ne ante emptori res traderetur, quam si pretium solverit, replicatione tali argentarius adiuvatur: aut si praedictum est ne aliter emptori res traderetur, quam si pretium emptor solverit.

Del pari se il banchiere chieda il prezzo della cosa che ha venduto all'asta, gli si oppone l'eccezione, perché il compratore sia condannato (solo) se alla fine la cosa che ha comprato gli è stata trasferita, ed è giusta l’eccezione. Ma se nell’asta fu reso noto che la cosa non si sarebbe trasferita al compratore prima che avesse pagato il prezzo, il banchiere è assistito da tale replica: o se fu avvisato che non altrimenti la cosa si sarebbe consegnata all'acquirente, che se l’acquirente avesse pagato il prezzo.

Replica opposta dal convenuto: *duplicatio*, alla quale può seguire la *triplicatio*:

127 Interdum autem evenit, ut rursus replicatio, quae prima facie iusta sit, **inique** reo noceat; quod cum accidit, adiectione opus est adiuvandi rei gratia, quae **duplicatio** vocatur. 128. Et si rursus ea prima facie iusta videatur, sed propter aliquam causam **inique** actori noceat, rursus adiectione opus est, qua actor adiuvetur, quae dicitur **triplicatio**.

127. Delle volte poi accade, che ancora la replica, la quale a prima vista sembra giusta, nuoccia iniquamente al convenuto; quando questo accade è opportuna una aggiunta per aiutare, che è chiamata *duplicatio*. 128. E sebbene di nuovo quella a prima vista appaia giusta, ma per qualche ragione nuoccia iniquamente all'attore, è nuovamente opportuna una aggiunta che aiuti l’attore, la quale è detta *triplicatio*.

Questo accade per la sempre maggiore complicazione dei vari rapporti d’affari:

Gai 4, 129. Quarum omnium adiectionum usum interdum etiam ulterius, quam diximus, varietas negotiorum introduxit.

129. L’ulteriore varietà dei negozi, che dicemmo, introdusse nel tempo l’uso di tutte queste aggiunte.

La formula può essere ulteriormente articolata con l’aggiunta di una *praescriptio*. Per quanto ne sappiamo, le *praescriptiones* erano di due tipi: *pro actore* e *pro reo*. Tuttavia sappiamo poco della *praescriptio pro reo*, sia perché appare già in disuso in età gaiana, sia perché il brano del manoscritto veronese manca in quel punto di 23 righe circa, dove forse il ragionamento terminava.

Gai 4, 130*.* Videamus etiam de praescriptionibus, quae receptae sunt **pro actore**. 131. Saepe enim ex una eademque obligatione aliquid iam praestari oportet, aliquid in futura praestatione est, velut cum in singulos annos vel menses certam pecuniam stipulati fuerimus. Nam finitis quibusdam annis aut mensibus huius quidem temporis pecuniam praestari oportet, futurorum autem annorum sane quidem obligatio contracta intellegitur, praestatio vero adhuc nulla est; si ergo velimus id quidem, quod praestari oportet, petere et in iudicium deducere, futuram vero obligationis praestationem in integro relinquere, necesse est, ut cum hac praescriptione agamus: ea res agatur, cuius rei dies fuit. Alioquin si sine hac praescriptione egerimus, ea scilicet formula, qua incertum petimus, cuius intentio his uerbis concepta est: quidquid paret Numerium Negidium Aulo Agerio dare facere oportere, totam obligationem, id est etiam futuram, in hoc iudicium deducimus, et quae ante tempus obligationis *finitum in iudicium deducitur, ex ea condemnatione fieri non potest, neque iterum de ea agi potest[[4]](#footnote-4)*.

130. Vediamo anche delle prescrizioni che sono concepite in favore dell’attore. 131. Sovente infatti per una stessa obbligazione qualcosa deve essere già adempiuto, qualcosa è in una prestazione futura, ad esempio quando in ciascun anno o in ciascun mese ci saremo obbligati ad una determinata somma. Infatti finito ciascun anno o ciascun mese occorre che sia data la somma di questo periodo, mentre degli anni futuri è ovvio che si capisca che l’obbligazione è contratta, mentre fino ad allora non c’è prestazione; se perciò vorremo chiedere ciò che è necessario sia dato, e inserirlo in una formula, è necessario lasciare intatta la prestazione futura dell’obbligazione agendo con questa prescrizione: si tratti di quello di cui il termine è scaduto. Altrimenti se avremo agito senza questa prescrizione, quella formula con la quale chiediamo l’incerto, la cui *intentio* è concepita con queste parole: quello che sembra che Numerio Negidio deve obbligatoriamente dare o fare ad Aulo Agerio, tutta l’obbligazione, cioè anche quella futura, abbiamo dedotto nella formula, e quello che prima della scadenza dell’obbligazione (è dedotto come scaduto nella formula, da questa *condemnatio* non può venire ad esistenza, né a questo proposito si può agire un’altra volta).

Quanto alla *praescriptio pro reo* Gaio spiega che:

Gai 4, 132. Praescriptiones scilicet appellatas esse ab eo, quod ante formulas praescribuntur, plus quam manifestum est. 133. Sed his quidem temporibus, sicut supra quoque notavimus, omnes praescriptiones ab actore proficiscuntur. Olim autem quaedam et **pro reo** opponebantur, qualis illa erat praescriptio: ea res agatur, si in ea re praeiudicium hereditati non fiat, quae nunc in speciem exceptionis deducta est et locum habet, cum petitor hereditatis alio genere iudicii praeiudicium hereditati faciat, velut cum singulas res petat; est enim **iniquum** per unius (*rei petitionem universae hereditati praeiudicium fieri[[5]](#footnote-5)*) [*… 23 vv. …* ]

132. Le prescrizioni bisogna sapere che sono chiamate così per il fatto che sono scritte innanzi alle formule, come è di tutta evidenza. 133. Ma di questi tempi, come abbiamo notato anche sopra, tutte le prescrizioni partono dall’attore. Una volta tuttavia se ne opponevano anche in favore del convenuto, quale era quella prescrizione: si tratti dell’argomento se nella causa non vi sia pregiudizio dell’eredità, che ora è dedotta sotto la forma dell’*exceptio* e viene in rilevanza quando il richiedente dell’eredità con un altro genere di formula rechi pregiudizio all’eredità, per esempio quando rivendichi singole cose: è infatti iniquo mediante (richiesta di un singolo bene creare un pregiudizio all’intera eredità) …

1. Perché non dice che è *iniustum*? In realtà è *iustum*. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cioè sono prodotte dalla *iurisdictio praetoris* che favorisce la giustizia, a prescindere dalla legge. [↑](#footnote-ref-2)
3. Complicata la traduzione di *ita demum*: il concetto è che il compratore è assistito da eccezione (di non pagare) fino a che non ha ottenuto l’oggetto che si è aggiudicato all’asta. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ricostruito da Paul Wilhelm Anton Krüger ([Berlino](https://www.treccani.it/enciclopedia/berlino/) 1840 - [Bonn](https://www.treccani.it/enciclopedia/bonn/) 1926) [↑](#footnote-ref-4)
5. Sempre secondo una supposizione di Krüger. [↑](#footnote-ref-5)